



COMUNE DI AFRICO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

n. 13 del 14/04/2025

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO STADIUM COMUNALE AFRICO
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque, il giorno 14 del mese di APRILE alle ore 15:57, convocato per determinazione del Presidente, mediante avvisi scritti del 08/04/2025, prot. n. 2851, notificati dal messo comunale come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la PRESIDENZA del Presidente del Consiglio Dott. Francesco Favasuli, in sessione Ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sig.ri

CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	CONSIGLIERE	Presenti	Assenti
1. MODAFFARI Domenico	SI		8. MORABITO Pasquale	SI	
2. CRIACO Salvatore	SI		9. BRUZZANITI Lucia	SI	
3. CRIACO Santoro	SI		10. CACCAVARI Enzo Antonio		X
4. MOLLICA Gioacchino	SI		11. MAESANO Giuseppina		X
5. PRIOLO Giuseppe	SI		12. MODAFFARI Francesco		X
6. FAVASULI Francesca	SI		13. MUSOLINO Giovanni	SI	
7. FAVASULI Francesco	SI				

PRESENTI N. 10 || ASSENTI N. 3

Partecipa, con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale titolare Dott. Antonino Lattuca

Il Presiede del Consiglio Comunale, Dott. Francesco Favasuli, accertata la presenza del numero legale, a seguito di appello nominale svolto dal Segretario comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

VERBALE DI ADUNANZA

Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno alle ore 16:22 illustrando il regolamento. Il Sindaco prende la parola. Il sindaco invita i consiglieri a proporre eventuali emendamenti e fa presente che lo stadio non è ancora stato totalmente ultimato ma è stato comunque aperto al pubblico perché c'è voglia di calcio e di rilanciare lo sport a livello locale. Il Sindaco tiene presente che chiudere lo stadio sarebbe una sconfitta per il Comune. Il Sindaco descrive l'orgoglio per lo stadio e la riapertura dello stesso grazie al Consiglio comunale stesso.

Il Segretario comunale viene invitato a descrivere nei punti salienti il regolamento.

Il Sindaco prende nuovamente la parola e chiede al Segretario di leggere l'art. 1 del regolamento che recita: Il presente Regolamento, disciplina la gestione e l'uso dello stadio comunale "Stadium Comunale Africo", sito in contrada Capo Bruzzano ad Africo (RC) che con l'approvazione del presente atto regolamentare assume la denominazione di "Stadium Comunale".

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio Comunale, invita l'assemblea a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, su proposta del Responsabile del Servizio e corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VALUTATA la proposta di deliberazione in allegato;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri assegnati n. 13

Consiglieri presenti e votanti n.10

Consiglieri assenti n.3

Favorevoli n. 10, contrari n. 0, Astenuti n. 0,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di **approvazione regolamento stadio comunale africo.**

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività.

Con votazione in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri assegnati n. 13

Consiglieri presenti e votanti n.10

Consiglieri assenti n.3

Favorevoli n. 10, contrari n. 0, Astenuti n. 0,

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**



COMUNE DI AFRICO

89030 – Città Metropolitana di Reggio Calabria
Partita IVA n. 00936740802 - cod. fiscale 81000830802
tel. 0964 / 991109 - fax 0964 / 991325

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO USO E
GESTIONE STADIUM COMUNALE AFRICO**

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, il sottoscritto Responsabile del servizio, sulla proposta in oggetto, esprime:

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MATUTENTIVA**

Arch. Rocco Criaco

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

Dott. Pasquale Violi

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza La sottoscritta Responsabile del servizio, sulla proposta in oggetto, esprime:


PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213-

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dot.ssa Bernardina Ranieri

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott. Francesco Favasuli



Il Segretario Comunale titolare
Dott. Antonino Lattuca



REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Data

15/dic/25

Il Responsabile della pubblicazione
Sig.ra Vittoria Favasuli



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, del D.lgs. n. 267/2000)

- Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3 – del D.lgs. 267 del 18/08/2000;
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Lattuca





COMUNE DI AFRICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Municipio
89030 – AFRICO

.....

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO STADIUM COMUNALE AFRICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTO il decreto n. 13 del 03/04/2025, con il quale venivano conferite allo scrivente, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Africo;

PREMESSO CHE sul territorio del comune di Africo, in contrada Capo Bruzzano, è ubicato l'impianto sportivo comunale adibito a stadio e denominato "Stadium Comunale Africo";

PREMESSO CHE lo Stadium Comunale di Africo costituisce un'infrastruttura di pubblico interesse, finalizzata alla promozione dell'attività sportiva, ricreativa e sociale del territorio;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare l'utilizzo dell'impianto sportivo comunale al fine di assicurarne un uso equo, efficiente e in condizioni di sicurezza, garantendo nel contempo la salvaguardia del patrimonio pubblico;

CONSIDERATO che:

- lo Stadium comunale rientra nel concetto di impianto sportivo, intendendo come tale un luogo opportunamente conformato ed attrezzato per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate;
- gli impianti sportivi sono legislativamente definiti, giusto il disposto di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) D. Lgs. n. 38/2021, come *"la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto"*;
- gli impianti sportivi comunali, come più volte ricordato dalla giurisprudenza amministrativa, sono annoverabili tra i beni del patrimonio indisponibile giacché rientrano nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 c.c., ossia in quella relativa ai beni di proprietà

dei comuni destinati ad un pubblico servizio che non possono essere sottratti alla loro destinazione naturale ai sensi dell'art. 828 c.c.

TENUTO CONTO CHE:

- Lo sport è per tutti e di tutti, rappresentando un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili;
- scopo di questo ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà, oltre che come momento di aggregazione e divertimento collettivo;

DATO ATTO che non essendo dotato di una regolamentazione interna in materia di impianti sportivi, questo Ente è tenuto ad applicare la disciplina generale, anche alla luce dell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza;

RICHIAMATO, il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, in forza del quale – l'Amministrazione ha come obiettivo primario garantire alle associazioni sportive radicate sul territorio la possibilità di svolgere le proprie attività, promuovendo la socializzazione, il benessere collettivo, l'inclusione sociale e di conseguenza, la crescita della comunità.

RITENUTO opportuno adottare uno specifico Regolamento Comunale per la Gestione e l'Utilizzo dello Stadio Sportivo Comunale, che disciplini modalità di concessione, utilizzo, responsabilità, tariffe, controlli e sicurezza;

VISTO il Regolamento allegato alla presente proposta di deliberazione;

RILEVATA, infine, l'urgenza di provvedere mediante la dichiarazione di immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 12, co. 2, L.r. n. 44/1991;

VISTI:

- la Carta Europea dello Sport;
- D. Lgs. n. 242/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. n. 289/2002;
- il D. Lgs. n. 38/2021;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli:
 - art. 7: "Regolamenti";
 - art. 42: competenze del Consiglio Comunale;
- L. 241/90, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la normativa in materia di sicurezza e agibilità degli impianti sportivi;
- D.M. 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi);



COMUNE DI AFRICO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DELLO STADIUM COMUNALE AFRICO

Art. 1 – Oggetto.

Il presente Regolamento, disciplina la gestione e l'uso dello stadio comunale "Stadium Comunale Africo", sito in contrada Capo Bruzzano ad Africo (RC) che con l'approvazione del presente atto regolamentare assume la denominazione di "Stadium Comunale".

Art. 2 – Finalità.

1. L'Amministrazione Comunale promuove l'attività sportiva riconoscendone l'elevata funzione sociale, educativa e formativa. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzato alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.
2. Il presente regolamento disciplina l'uso temporaneo e la concessione in uso continuativo, del Campo Sportivo Comunale "Stadium Comunale Africo" con annessi spogliatoi e servizi per atleti, i locali per i servizi igienici al pubblico, le opere di recinzione, le tribune per il pubblico, nell'ambito delle norme legislative, statutarie e regolamentari.

Art. 3 – Modalità di gestione dello "Stadium Comunale Africo".

Lo Stadium Comunale Africo, può essere gestito direttamente in economia dal comune di Africo attraverso i propri uffici (gestione diretta) o affidato a terzi in concessione.

L'impianto sportivo può essere assegnato a:

- a) associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni, iscritte al registro nazionale Coni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;
- b) sodalizi che praticano discipline sportive associate;
- c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b).

Non potrà essere concesso l'uso dello stadio comunale a società o associazioni sportive che, in occasione di precedenti concessioni, abbiano mostrato negligenza e scarsa responsabilità nella cura dell'impianto sportivo o che non abbiano versato la quota di concessione.

I concessionari, a qualsiasi titolo, dello stadio comunale devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 4 Concessione d'uso.

1. L'impianto sportivo, gestito in economia dal Comune di Africo, potrà essere concesso in uso a società, associazioni sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, scuole di ogni ordine e grado, comitati e associazioni, privati cittadini.

2. La concessione in uso degli Impianti può essere continuativa o occasionale:

a) per concessione continuativa, si intende la concessione di durata pari a quella della stagione agonistica;

b) per concessione occasionale, si intende la concessione per singoli eventi/manifestazioni.

3. L'utilizzo dell'impianto sportivo è prioritariamente riservato allo svolgimento dei campionati federali nazionali, regionali e provinciali di qualsiasi categoria, agli allenamenti, alle manifestazioni e ai tornei da parte di società affiliate alle Federazioni sportive ed agli Enti di promozione sportiva.

4. L'impianto può essere concesso in uso per lo svolgimento di eventi privati dietro richiesta da parte dei soggetti interessati. La valutazione delle richieste è di competenza dell'ufficio tecnico.

5. Il Comune di Africo può disporre dell'impianto sportivo, compatibilmente con le concessioni in essere, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi (saggi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo) organizzate o patrocinate dal Comune.

Art. 5 – Concessione in uso “continuativa”.

1. Coloro che intendono utilizzare l'impianto sportivo, devono presentare apposita istanza, redatta su modello predisposto dalla Amministrazione Comunale, nella quale il richiedente si impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

2. Per attività connesse allo svolgimento di campionati, federali nazionali, regionali e provinciali di qualsiasi categoria, agli allenamenti, ai tornei da parte di società affiliate alle Federazioni sportive ed agli Enti di promozione sportiva, la domanda di concessione continuativa deve essere presentata al Comune di Africo prima dell'inizio della stagione sportiva o comunque in tempo utile per la partecipazione al campionato di competenza.

3. La domanda di concessione continuativa deve indicare: l'attività svolta, un calendario di massima della stessa, il numero di ore e le fasce orarie settimanali di utilizzo, il nominativo di un referente del concessionario che dovrà curare i rapporti con l'Amministrazione comunale.

4. L'Ufficio comunale competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un Piano di utilizzo stagionale, in base alle disponibilità dell'impianto sportivo, rilasciando le relative autorizzazioni. Gli obblighi e i diritti delle parti sono disciplinati da apposita Convenzione accessoria al provvedimento di autorizzazione.

5. In presenza di più domande di concessione continuativa, l'ufficio competente, acquisite le istanze, in caso di sovrapposizione dei periodi di utilizzo, convoca i richiedenti per concordare il calendario delle attività definendo i turni, gli orari e le modalità di utilizzo dell'impianto sportivo. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, l'ordine di presentazione delle richieste pervenute entro la data di cui al comma 2 del presente articolo costituirà titolo preferenziale per l'utilizzo della struttura.

6. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario, hanno precedenza le società sportive aventi sede in Africo ed a seguire, le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

8. Della consegna dell'impianto sportivo viene redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti, prima dell'inizio delle attività.

Art. 6– Concessione in uso “occasionale”.

1. Coloro che intendono utilizzare gli impianti per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni sportive ed extra-sportive in via occasionale devono presentare apposita istanza al Comune di Africo, almeno 5 giorni prima dell'inizio delle attività. Istanze presentate tardivamente, verranno prese in considerazione e valutate dall'organo competente.

2. La domanda di concessione, redatta su modello predisposto dall'Amministrazione comunale, deve indicare: il tipo di manifestazione, le finalità, i giorni e gli orari di utilizzo, le modalità di svolgimento dell'evento ed eventuali allestimenti, il nominativo di un referente del concessionario che dovrà curare i rapporti con l'Amministrazione comunale.

3. L'Ufficio comunale competente, esaminate le richieste, nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, rilascia le relative autorizzazioni.

4. L'uso occasionale degli impianti è concesso compatibilmente con lo svolgimento delle attività oggetto di concessione continuativa.

5. In caso di più domande di utilizzo per il medesimo periodo, verrà utilizzato il seguente ordine preferenziale:

- Associazioni sportive di categoria superiore presenti nel territorio comunale di Africo;
- Associazioni sportive presenti nel territorio comunale di Africo;
- Associazioni sportive di categoria superiore del territorio della Locride.

6. Della consegna dell'impianto viene redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti, prima dell'inizio delle attività.

Art. 7 – Utilizzo dello Stadium Comunale Africo.

1. Gli orari di utilizzo dell'impianto sportivo, una volta concesso, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

2. L'Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le concessioni rilasciate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

3. L'accesso all'impianto sportivo, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, tecnici e dirigenti oltre al personale del Comune e di altri enti pubblici che svolgano funzioni di controllo ed ispettive. E' assolutamente vietato l'uso dell'Impianto a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

4. Rimane a carico del Concessionario l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta e quant'altro previsto dalla normativa vigente, anche in materia di sicurezza, per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli pubblici e aperti al pubblico ed eventi di qualsiasi genere.

5. Per le attività e manifestazioni sportive ed extra-sportive, che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive, il Concessionario, previa espressa autorizzazione comunale, provvede, a propria cura e spese, alle operazioni di montaggio e smontaggio, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e previa acquisizione di

tutte le autorizzazioni, concessioni, permessi e nulla osta, anche in materia di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.

6. Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno ad impianti, accessori, pertinenze, persone e cose che avessero a determinarsi in dipendenza dell'utilizzo dell'impianto sportivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danni all'impianto sportivo o agli attrezzi, arredi e suppellettili in esso situati, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni in favore dell'Amministrazione Comunale. In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto sportivo di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

7. Il Concessionario deve assicurare tutti i partecipanti all'attività sportiva contro gli infortuni e deve essere in possesso di adeguata polizza R.C., per tutto il periodo di utilizzo dell'impianto sportivo. La stipula delle predette assicurazioni è condizione di efficacia della Concessione.

8. Il referente, nominato dal concessionario all'atto di presentazione della istanza di concessione, deve sempre essere presente nell'impianto sportivo durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode (ove previsto) ed al Responsabile dell'Ufficio comunale competente, l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

9. Per assicurare un corretto e ordinato uso dell'impianto sportivo è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Art. 8 – Tariffe.

1. La Giunta Comunale provvede annualmente alla determinazione delle tariffe di concessione tenuto conto anche dei servizi connessi alla gestione dell'impianto sportivo, e alla determinazione di eventuali esenzioni.

2. Per le concessioni occasionali, la tariffa, rapportata al periodo di utilizzo richiesto, dovrà essere versata presso la Tesoreria comunale prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo.

3. In caso di concessioni continuative, la tariffa dovrà essere versata mensilmente entro la prima decade del mese successivo all'utilizzo.

Art. 9 – Vigilanza e custodia.

1. La vigilanza e custodia dell'Impianto possono essere affidate a personale dipendente o incaricato del Comune.
2. Il personale incaricato provvede a:
 - a) custodia dell'impianto;
 - b) pulizia degli spogliatoi, arredi e servizi igienici;
 - c) apertura e chiusura dell'impianto sportivo secondo il calendario delle attività consegnato dal competente Ufficio comunale;
 - d) controllo dell'utilizzo delle strutture;
 - e) segnalare all'Ufficio competente di eventuali danneggiamenti e/o manomissioni con indicazione dei responsabili;
 - f) generalizzare gli occupanti in caso di mancato rispetto dell'orario di concessione;
 - g) sorvegliare costantemente gli accessi di servizio, vietando l'ingresso a persone non autorizzate.
3. L'orario di lavoro del personale incaricato della vigilanza e custodia è funzionale all'orario di utilizzo dell'Impianto ed è articolato secondo apposita disposizione dell'Ufficio comunale competente.
4. Le spese del servizio di vigilanza e custodia sono quantificate con atto di Giunta comunale che determina annualmente le tariffe di concessione e sono ripartite dal Settore competente.
5. Qualora l'Amministrazione comunale non istituisca il servizio di custodia e vigilanza ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso dovrà essere garantito dal Concessionario limitatamente al periodo ed all'orario di utilizzo dell'Impianto.

Art. 10 – Cauzione.

1. Chiunque ottenga la concessione in gestione di un impianto sportivo deve versare al Comune di Africo, un deposito cauzionale, anche tramite polizza fideiussoria, a garanzia di eventuali danni agli impianti, arredi e suppellettili. La cauzione è svincolata alla scadenza della concessione.
2. Il deposito cauzionale è determinato dalla Giunta comunale tenuto conto della natura e della durata della concessione e dell'importo delle tariffe.
3. Se alla restituzione dell'Impianto, si riscontrano danni o presenza di rifiuti, la cauzione è trattenuta fino ad avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 11 – Rinuncia alla concessione.

1. La rinuncia alla concessione continuativa (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

2. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 12 – Sospensione della concessione.

1. L'Amministrazione comunale, previa comunicazione ai concessionari, può sospendere temporaneamente le concessioni per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, congressi, manifestazioni extra sportive di rilievo) o per interventi di manutenzione dell'impianto sportivo, tenuto conto del calendario di utilizzo dell'impianto.

2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche avverse o per causa di forza maggiore, l'impianto sportivo non sia più agibile. L'inagibilità è certificata da parte dell'Ufficio tecnico, dalla Commissione comunale di vigilanza e dagli organi preposti alla sicurezza secondo la normativa vigente.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 13 – Revoca della concessione.

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella Convenzione sottoscritta tra le parti e, in particolare, per il mancato rispetto delle modalità d'utilizzo previste dall'art. 7, l'Ufficio comunale competente avvia il procedimento di revoca della Concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al pagamento delle somme dovute e al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di chiedere alcun indennizzo.

2. E' altresì espressa causa di revoca della Concessione il mancato pagamento della tariffa. In tal caso, l'Ufficio comunale, previa diffida a regolarizzare il pagamento entro un termine non superiore a trenta giorni, adotta il provvedimento di revoca della Concessione fermo restando l'obbligo del Concessionario al pagamento delle somme dovute, maggiorate di interessi legali, oltre al risarcimento di maggiori danni.

3. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la Concessione per motivi di pubblico interesse.

Art. 14 - Concessione dello Stadium Comunale Africo per manifestazioni non sportive.

1. L'impianto sportivo può anche essere concesso per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata e subordinatamente al pagamento della tariffa e al deposito di apposita cauzione da parte dei richiedenti nella misura determinata dalla Giunta comunale.

Art. 15 – Sicurezza e agibilità dello Stadium Comunale Africo.

1. L'uso dell'impianto sportivo, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dalle Autorità competenti. Pertanto, il Concessionario è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite e a controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle Autorità competenti.

Art. 16 – Norma transitoria.

1. Nelle more dell'entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le concessioni in uso continuativo; la giunta comunale, provvede a determinare le tariffe per l'utilizzo dello Stadium Comunale anche per la stagione 2024/2025.

ART. 17 – Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18 – Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti applicabili in materia.

Art. 19 – Abrogazione di norme preesistenti.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto od incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 20 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione presso l'albo pretorio dell'ente.
2. Copia del Regolamento verrà inserita nell'apposita sezione presente sul sito internet dell'ente.